

06/4682214

C'è me penna

John Stefanou

Gentile Ministro,

nel prendere atto della Sua analisi circa la richiesta che le Regioni e Province Autonome hanno avanzato in modo unitario ai Ministeri competenti per procedere all'attivazione della clausola di salvaguardia, a norma dell'art.23 della Direttiva CE 18/2001, nei confronti delle "varietà geneticamente modificate" (eventi) autorizzate alla coltivazione nell'UE, la Commissione Politiche Agricole della Conferenza dei Presidenti della Regioni e delle Province Autonome rileva come le clausole di salvaguardia attivate dagli altri Stati Membri (Austria, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo e Ungheria) siano tuttora in vigore nonostante il parere negativo dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA).

Inoltre, riteniamo opportuno ricordare che non tutti i sopramenzionati Paesi hanno adottato motivazioni scaturite da ricerche effettuate nell'ambito del proprio territorio, in quanto la bibliografia scientifica esistente prodotta al di fuori dei confini nazionali è già sufficiente a richiamare la necessità di salvaguardia per motivi sanitari e ambientali, indipendentemente dalle condizioni locali.

È ormai noto che l'AESA si esprime sistematicamente in modo contrario ai dossier tecnico-scientifici che evidenziano rischi o problematiche connesse all'uso di OGM già autorizzati. Ciò non deve creare ostacolo alla richiesta della clausola di salvaguardia da parte dell'Italia, in quanto tale strumento è l'unica opzione giuridicamente percorribile per poter arrivare ad un divieto chiaro e netto nei confronti della coltivazione di specie transgeniche.

Un'opzione che, ci preme ricordarLe, deve essere valutata dal Consiglio dell'Unione Europea, il quale, si noti, si è già espresso il 2 marzo 2009 sulla richiesta della Commissione Europea di rimozione delle clausole di Austria e Ungheria verso il mais MON810 e T25, rigettando la proposta della Commissione alla luce dell'assenza di una valutazione del rischio per l'ambiente effettuata ai sensi della Direttiva CE 18/2001 e richiamando le Conclusioni del Consiglio UE del 4 dicembre 2008, dove si indica l'opportunità di rivedere il sistema di autorizzazione e quello di valutazione degli OGM.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso alla clausola di salvaguardia deve essere valutato nel contesto sociopolitico attuale quale l'unico strumento che in modo inequivocabile può portare al raggiungimento dell'obiettivo di mantenere libero da coltivazioni transgeniche il territorio di tutte le Regioni italiane, risolvendo anche i contenziosi esistenti che comunque non possono essere imputati ad inadempienze da parte delle Regioni e Province Autonome.

Ci preme sottolineare che il ricorso alla clausola di salvaguardia da parte del nostro Paese rappresenta anche in particolare quella alternativa, cui Lei fa riferimento, alle linee guida sulla coesistenza, per adempiere alla Sentenza del Consiglio di stato n. 183/2010.

Pertanto confermiamo la nostra posizione in relazione sia alla non praticabilità della coesistenza sia alla richiesta di invocazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle "varietà GM" (eventi) autorizzate alla coltivazione.

Invitiamo i Ministri competenti ad attivarsi quanto prima per procedere in tal senso.

Cordiali saluti,